

## NOTA INFORMATIVA

Il decreto legge del 21 maggio 2013 n° 54 sancisce che per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'IMU **venga sospeso** per le seguenti categorie di immobili:

- a) le **abitazioni principali** e relative pertinenze, a **esclusione** degli immobili iscritti in Catasto alle categorie **A/1** (abitazioni signorili), **A/8** (ville) e **A/9** (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- b) le unita' immobiliari delle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- c) gli alloggi degli **IACP** (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
- d) i **terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

**Per le restanti categorie di immobili la scadenza della rata d'acconto resta fissata al 17 giugno 2013.**

Tale sospensione è legata alla **riforma della tassazione immobiliare**.

Infatti, il D.L. prevede una **clausola di salvaguardia** secondo cui, **entro il 31 agosto 2013**, dovrà essere attuata la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

Nel caso in cui la riforma **non venga attuata** entro tale termine, la prima rata dell'IMU sospesa dovrà essere versata entro il **16 settembre 2013**.